



COMUNE DI TARANTASCA

Via Vittorio Veneto n. 21 - 12020 TARANTASCA (CN)

Tel. 0171 - 931921 Fax 0171- 931676

Cod. Fiscale: 80001850041 Partita I.V.A.: 01895810040

Pec: comune.tarantasca@eticert.it Sito Internet: www.comune.tarantasca.cn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.14/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2021 E RELATIVE TARIFFE

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTISETTE** del mese di **APRILE** alle ore **19:30** nella sede municipale del Comune di Tarantasca, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge si è riunito, per la seduta Ordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. ARMANDO Giancarlo	Presidente	Sì
2. GIORDANO Bruna	Vice Sindaco	Sì
3. CESANA Manuel	Consigliere	Sì
4. ROASIO Dario	Consigliere	Sì
5. GHILARDI Danilo	Consigliere	Sì
6. GIORDANENGO Vilma	Consigliere	No giust.
7. MIGLIORE Elena	Consigliere	Sì
8. TALLONE Claudio	Consigliere	Sì
9. ROSSO Gabriele	Consigliere	Sì
10. PERANO Alessia	Consigliere	Sì
11. TARICCO Silvia Fortunata	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	1
NIVELLO Davide	Assessore esterno	Sì

Assiste il Segretario Comunale **PARA dott.ssa Monica** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

ARMANDO Giancarlo, nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/04/2021

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2021 E RELATIVE TARIFFE

Il Sindaco Responsabile del Servizio Finanziario cita la ratio del deliberato, poi richiama le normali scadenze (31 maggio e 30 ottobre).

Su proposta dell'Ufficio ragioneria si richiede al Consiglio di prevedere la prima in 15 Luglio in luogo di 31 Maggio. Inoltre si richiede l'utilizzo del PagoPa.

Rammenta la nota della Prefettura di invito a riduzione imposte locali causa Covid, ma ricorda l'obbligo di copertura del 100% della Tari, salva la facoltà di usare fondi terzi senza gravare sulle altre utenze.

Il consigliere rosso domanda in merito all'1% di crescita.

Si dice, poi, d'accordo con la non applicazione di calmieri Tari con conseguente aggravio di chi magari si trova già in difficoltà.

Il Sindaco riporta che l'aumento dell'1% da revisione di previsioni finanziarie da parte del CEC, oltre che dalla difficoltà di applicare in un solo anno in ricarico.

Riferisce poi a margine che il Comune è comunque venuto incontro a chi si trovava in difficoltà, anche con delle dilazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base*

della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall’art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

- *«A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) e’ disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

Vista la deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR – “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori

riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“*Ente territorialmente competente*” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “*l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*”;

Dato atto che il Consorzio di bacino denominato “*Consorzio Ecologico Cuneese*”, costituito ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 24/2002, svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina del settore, al piano regionale ed al programma provinciale di gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.....»;

Constatato che l'articolo 30 comma 5 del D.L. Sostegni, approvato nel Consiglio dei Ministri nella serata del 19 marzo 2021, ha disposto che limitatamente all'anno 2021 i Comuni possono approvare le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, **entro il 30 settembre 2021**. Entro la stessa data potranno essere modificati i provvedimenti già deliberati, provvedendo ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) 2021 predisposto dal Consorzio Ecologico Cuneese (Ente territorialmente competente), ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, sulla base dei dati trasmessi dal nostro Comune, dai gestori oltreché sulla base delle disposizioni stabilite da ARERA, da cui risulta un costo complessivo totale pari ad Euro 225.964,00;

Dato atto che il Consorzio Ecologico Cuneese in data 22.03.2021, con deliberazione n. 37 del Consiglio di Amministrazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico e Finanziario del Comune di Tarantasca per l'anno 2021;

Visto il piano finanziario validato il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Vista la relazione illustrativa al Piano Finanziario 2021;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere **all'approvazione formale del suddetto Piano Economico Finanziario 2021** che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Richiamato il Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 21.08.2020;

Rilevato che dal piano finanziario 2021, redatto dal Consorzio C.E.C. (Ente territorialmente competente), ai sensi della vigente normativa, si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 225.964,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) e smi;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti

conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- sono state previste numerose ipotesi di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche e che il Comune di Tarantasca, per l'anno 2021, in base ai criteri razionali, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 75,00% per le utenze domestiche e del 25,00% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Viste le tariffe per l'applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI) 2021 elaborate dall'Ufficio Tributi, in conformità del PEF 2021, ed allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata 5%;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 13/2020, e richiamato in particolare il titolo III sulla determinazione delle tariffe;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede

di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con votazione che dà il seguente risultato:

presenti n.10, votanti n. 10, astenuti n. /, voti favorevoli n.10, voti contrari n. /

DELIBERA

- Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- Di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di approvare la relazione illustrativa al Piano Finanziario 2021
- Di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif e successive integrazioni;
- Di fissare per l'anno 2021, in conformità del Piano Economico Finanziario 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente	0,43346	58,20773
2 componenti	0,50570	93,13236
3 componenti	0,55730	116,41545
4 componenti	0,59858	128,05700
5 componenti	0,63986	168,80241
6 o più componenti	0,67083	197,90627

UTENZE NON DOMESTICHE

<i>Utenze non domestiche</i>			
<i>Categorie di attività</i>		<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,21781	0,34738
102	Campeggi, distributori carburanti	0,45604	0,45573
103	Stabilimenti balneari	0,25865	0,25723
104	Esposizioni, autosaloni	0,20420	0,29362
105	Alberghi con ristorante	0,72831	0,72702
106	Alberghi senza ristorante	0,54453	0,54175
107	Case di cura e riposo	0,64663	0,64679
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,68066	0,76920
109	Banche ed istituti di credito	0,37436	0,37220
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni	0,59217	0,58807
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,72831	0,72785
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio)	0,49008	0,48799
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,62621	0,62446
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,29268	0,28949
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,37436	0,37220
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,29439	5,03538
117	Bar, caffè, pasticceria	2,47760	4,25708
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	1,19796	1,19351
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,04822	1,04132
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,12480	4,11234
121	Discoteche, night club	0,70789	0,70800

- Di dare atto che all'importo totale della tariffa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%
- Di provvedere alla trasmissione del presente atto, e dei documenti richiesti, al Consorzio Ecologico del Cuneese (C.E.C), per il successivo inoltro ad ARERA
- Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune nell'apposita Area Tematica "Portale Trasparenza – Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani"

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ARMANDO Giancarlo

IL CONSIGLIERE ANZIANO
GIORDANO Bruna

IL SEGRETARIO COMUNALE
PARA dott.ssa Monica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (REG. PUBBL. N. 319/2021)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05-mag-2021 al 20-mag-2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i..

Tarantasca, lì 05-mag-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
PARA dott.ssa Monica

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-apr-2021

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
PARA dott.ssa Monica
